



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
19	26/08/2026

Ufficio Sindaco

Ufficio Sindaco

OGGETTO:

**PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA
OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MUSERUOLA E DEL GUINZAGLIO PER
I CANI DI GROSSA TAGLIA O POTENZIALMENTE PERICOLOSI.**

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006874/2026 del 26/08/2026
Firmatario: Salvatore Magaro'



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

Preso atto delle segnalazioni pervenute da parte di cittadini relative alla presenza sul territorio comunale di cani di grossa taglia o con caratteristiche fisiche potenzialmente pericolose, condotti nei luoghi pubblici senza le adeguate misure di sicurezza (museruola e guinzaglio);

Valutato necessario, da parte dell'Amministrazione Comunale, prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica e la libera circolazione dei cittadini all'interno del territorio comunale;

Ritenuto necessario normare l'obbligo di adozione di idonee misure di prevenzione da parte dei proprietari e detentori di cani di grossa taglia o che, per indole o caratteristiche morfologiche, possono arrecare danno o timore alla cittadinanza, imponendosi pertanto l'utilizzo della museruola e del guinzaglio per i cani potenzialmente pericolosi nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

Visto l'art.50, comma 5, del testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEEL), approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in materia di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica;

Vista l'ordinanza de Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e successive proroghe e modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

Visti gli articoli 672 e 727 del Codice Penale;

ORDINA

a tutti i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di cani di grossa taglia (Peso superiore ai 20 Kg o altezza al garrese superiore ai 50 cm) o appartenenti a razze potenzialmente pericolose, nonché di cani che abbiano già manifestato episodi di aggressività, l'osservanza delle seguenti disposizioni su tutto il territorio del Comune di Castiglione Cosentino:

1. Nelle vie, piazze, parchi, giardini pubblici, mezzi di trasporto pubblico e in tutti i luoghi aperti al pubblico, è fatto obbligo di condurre i cani di cui sopra provvisti sia di guinzaglio che di idonea museruola (rigida o morbida), applicata in modo tale da impedire all'animale di mordere ma da consentirgli una corretta respirazione.

2.: Gli animali devono essere condotti esclusivamente da persone che abbiano l'idoneità fisica e psichica a gestirli e a mantenerne il controllo costante, evitando di affidarli a minori o a persone non in grado di trattenerli efficacemente.

3. Resta fermo l'obbligo per i conduttori di essere muniti di appositi sacchetti o strumenti idonei alla raccolta immediata delle deiezioni solide lasciate dagli animali sul suolo pubblico, provvedendo alla pulizia del sito.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
- sul sito Web comunale;
- tramite affissione nei luoghi pubblici;

2. Che la presente ordinanza venga trasmessa all'Ufficio di Vigilanza Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

3. Che venga trasmessa copia all'A.S.P. di Cosenza - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica;
4. Che venga trasmessa alla Stazione Carabinieri/Corpo Forestale di San Pietro in Guarano (CS);

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato più grave, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Che le forze di Polizia Locale e tutti gli organi di polizia giudiziaria e di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla residenza Municipale

Castiglione Cosentino, li 26/08/2026

Il Sindaco

(f.to Salvatore Magarò)

Sindaco

Magaro' Salvatore / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente

Allegato alla Ordinanza N° 19 del 26/08/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 25/10/2026.

Data, 26/08/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
Magaro' Salvatore / InfoCamere S.C.p.A.
Firmato Digitalmente

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0006874/2026 del 26/08/2026	
Firmatario: Salvatore Magaro'	